



38863-22

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE PENALE

Sent. N. 266 sez.
UP - 05/07/2022
R.G.N. 4185/2022

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere la data, città e
gli altri dati personali,
a norma dell'art. 62
d.lgs. 156/2013 e s.m.i.
☐ disposto d'ufficio
☐ a richiesta di parte
☒ imposto dalla legge

SENTENZA

IL CANCELLIERE DIPI PERTO

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 25 gennaio 2021, il G.U.P. del Tribunale di Messina condannava [REDACTED] alla pena di anni 6 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole dei reati, unificati sotto il vincolo della continuazione, di cui agli art. 609 *bis* comma 1 e 61 n. 5 cod. pen. (capo 1) e 582-585 e 576 comma 1 n. 5 cod. pen. (capo 2), reati a lui contestati per aver costretto [REDACTED], saltandole addosso e costringendola contro il muro, a subire atti sessuali consistiti nel palpeggiamento del seno, delle cosce e delle zone genitali, in baci e nell'inserimento di due dita all'interno della vagina, provocandole in tal modo lesioni personali come ecchimosi, edemi, escoriazioni ed ematomi in varie parti del corpo; fatti commessi in [REDACTED].

[REDACTED] inoltre, veniva condannato al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, da liquidarsi in un separato giudizio.

Con sentenza del 19 novembre 2021, la Corte di appello di Messina, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, rideterminava la pena in anni 4 e mesi 8 di reclusione, confermando nel resto la decisione del G.U.P.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello peloritana, [REDACTED], tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando tre motivi.

Con il primo, la difesa eccepisce l'inosservanza degli art. 178, 179 e 184 cod. proc. pen., premettendo che, sin dal momento dell'arresto, l'imputato ha precisato di non essere in grado di leggere l'italiano, in quanto analfabeta, tanto è vero che il difensore, durante la convalida dell'arresto, ha richiesto al G.I.P. di disporre la lettura degli atti del procedimento, richiesta accolta dal G.I.P., il quale non ha tuttavia indicato chi fosse incaricato della lettura degli atti processuali. Da ciò, secondo la difesa, discenderebbe la nullità della citazione del giudizio di primo e secondo grado, a nulla rilevando la nomina del difensore di fiducia, non prevedendo alcuna norma che il difensore sia chiamato a svolgere tale compito.

Con il secondo motivo, oggetto di doglianza è la mancata assunzione di una prova decisiva, rilevandosi che, alla luce delle contraddizioni del racconto della vittima, il G.U.P. e la Corte di appello avrebbero dovuto approfondire e acquisire le dichiarazioni dei due amici intervenuti, [REDACTED] che non erano in sintonia con quelle della [REDACTED] persona socialmente pericolosa, indagata del reato di maltrattamenti in famiglia nell'ambito del quale era stata applicata a suo carico la misura di sicurezza provvisoria del ricovero in una casa protetta; in tal senso, era stato sollecitato l'esercizio del potere d'ufficio di cui all'art. 603 comma 3 cod. proc. pen., in quanto il 15 febbraio 2021 una collaboratrice di studio del difensore dell'imputato aveva rinvenuto nella cassetta delle lettere dello studio professionale una busta chiusa senza mittente, indirizzata all'avv. Lo Faro, contenente due missive, entrambe destinate sia al

G.I.P. di Messina che al S.E.R.T. di Messina, la prima contenente una relazione psichiatrica sulla [REDACTED] proveniente dal [REDACTED] e la seconda consistente in una richiesta di risposta urgente alla revoca della disponibilità a proseguire il trattamento della persona offesa; tale produzione, proveniente dall'imputato e dunque acquisibile ai sensi dell'art. 237 cod. proc. pen., avrebbe consentito alla Corte di appello di acquisire importanti elementi conoscitivi della personalità della vittima, la quale, lungi dall'essere una ragazza sprovveduta e debole, era in realtà capace di tenere atteggiamenti manipolativi e provocatori.

Con il terzo motivo, infine, la difesa contesta la qualificazione giuridica del fatto, evidenziando che la condotta di [REDACTED] non è stata portata a termine, avendo il ricorrente rispettato la volontà della [REDACTED] di non proseguire nel congiungimento carnale, il che avrebbe giustificato il riconoscimento, oltre che del tentativo, anche dell'attenuante della minore gravità, non essendo stata contraddistinta l'azione da particolare intensità, anche perché avvenuta in luogo pubblico, con la presenza ravvicinata degli amici della persona offesa, che hanno prontamente soccorso la vittima, senza che siano stato compiuti atti invasivi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato.

1. Iniziando dal primo motivo, occorre premettere che, come emerge dalla sentenza impugnata, nel corso del presente procedimento penale, l'imputato, sebbene straniero, ha dichiarato di comprendere l'italiano e di non necessitare della nomina di un interprete; al contempo, durante la convalida dell'arresto, [REDACTED] richiedeva che gli venisse letta la copia del verbale di udienza, non essendo in grado di leggere e scrivere in lingua italiana, istanza questa recepita solo in parte, dolendosi la difesa del fatto che l'imputato non aveva ricevuto lettura di una serie di atti processuali, tra cui la richiesta di giudizio immediato, la citazione del Tribunale del Riesame e la sentenza di primo grado del G.U.P.; ciò posto, a fronte dell'eccepite nullità degli atti processuali per la mancata lettura degli stessi all'imputato analfabeta, la Corte di appello ha osservato che alcuna lesione del diritto di difesa era ravvisabile nel caso di specie, posto che l'imputato era sempre comparso alle udienze, con l'assistenza del proprio difensore di fiducia, tramite il quale [REDACTED] aveva peraltro proposto appello tempestivamente, per cui la mancata lettura degli atti processuali era rimasta priva di ripercussioni concrete. Orbene, l'impostazione della sentenza impugnata appare immune da censure. Innanzitutto, deve considerarsi che alcuna norma processuale impone la lettura degli atti processuali in favore dell'imputato analfabeta, preoccupandosi il codice di rito di assicurare una tutela speciale solo all'imputato che non conosce la

lingua italiana (art. 143 cod. proc. pen., come novellato dal d. lgs. n. 32 del 2014), non anche a colui che, conoscendo l'italiano, non sa leggere e scrivere.

Del soggetto analfabeta il codice di rito invero si occupa espressamente solo all'art. 110 cod. proc. pen., in relazione al regime della sottoscrizione degli atti, prevedendosi (al comma 1) che, quando è richiesta la sottoscrizione di un atto, è sufficiente la scrittura di propria mano, alla fine dell'atto, del nome e cognome di chi deve firmare, mentre non è valida la sottoscrizione apposta con mezzi meccanici o con segni diversi dalla scrittura (comma 2), precisando il successivo comma 3 che, se chi deve firmare non è in grado di scrivere, il pubblico ufficiale, al quale è presentato l'atto scritto o che riceve l'atto orale, accertata l'identità della persona, ne fa annotazione in fine all'atto medesimo.

Al di fuori di questa ipotesi, che concerne un profilo specifico circoscritto alla redazione degli atti, non è contemplata una forma di assistenza diretta in ambito processuale, riservata espressamente o al soggetto muto, sordo o sordomuto (art. 119 cod. pen.), o appunto a colui che non conosce la lingua italiana.

Per tale ipotesi, in forza della disciplina di cui agli art. 143 e 143 *bis* cod. proc. pen. e 51 *bis* disp. att. cod. proc. pen., è previsto che colui che non conosce la lingua italiana ha diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete, ciò al fine di poter comprendere l'accusa formulata e di seguire il compimento degli atti e lo svolgimento delle udienze cui partecipa, oltre che per le comunicazioni con il difensore prima o in vista di determinate attività processuali, essendo altresì contemplata la traduzione gratuita di una serie di atti scritti collegati al compimento delle attività processuali maggiormente significative nell'ottica del pieno esercizio di difesa, tanto nella fase investigativa (si pensi all'informazione di garanzia), quanto in quella processuale (si pensi agli atti di *vocatio in iudicium* delle varie fasi processuali, alle sentenze e ai decreti penali di condanna).

Deve pertanto evidenziarsi che l'art. 143 cod. proc. pen. si riferisce espressamente a due figure di assistenza all'imputato che non conosce la lingua italiana, ovvero l'interprete e il traduttore degli atti, mentre non è prevista la figura del "lettore degli atti processuali" evocata nel ricorso, ovvero di un soggetto processuale che sia chiamato a leggere gli atti all'imputato analfabeta.

In realtà, l'obiettivo di assicurare la piena conoscenza degli atti processuali e della evoluzione procedimentale a colui che non sa né leggere né scrivere, ma che comunque comprende l'italiano, è assicurata dalla presenza (obbligatoria) del difensore, sia esso di fiducia che d'ufficio, per cui alcun vuoto di tutela appare ravvisabile nell'attuale disciplina, essendo ragionevolmente assicurata una assistenza personale solo a coloro che, per problemi fisici (il sordo, il muto o il sordomuto) o per differente provenienza linguistica (gli indagati o gli imputati alloglotti), non sono in grado di comunicare in italiano che, ai sensi dell'art. 109 cod. proc. pen., è a pena di nullità la lingua degli atti del procedimento penale, a

parte le eccezioni riservate ai cittadini appartenenti alle minoranze linguistiche, secondo quanto previsto dal comma 2 del citato art. 109.

Alla luce di tale premessa, non vi è dunque spazio per l'accoglimento della doglianza difensiva, che peraltro, oltre che infondata, risulta anche generica, non essendo stato precisato quale sia stato, in concreto, il pregiudizio subito dal ricorrente a seguito della mancata lettura degli atti processuali, alcuni peraltro estranei al contraddittorio processuale, dovendosi in ogni caso considerare che l'imputato ha ritualmente proposto sia appello contro la sentenza del Tribunale, sia ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, non potendosi peraltro sottacere che, a seguito della legge n. 103 del 2017, non è più consentito il ricorso personale per cassazione, il che vale ulteriormente a ridimensionare le censure circa presunte lesioni del diritto di difesa dell'imputato. In proposito deve osservarsi che, anche rispetto alla disciplina prevista per la nomina dell'interprete o del traduttore in favore di chi che non conosce l'italiano (disciplina come detto non estensibile all'imputato che conosce la lingua italiana, ma non sa leggere e scrivere), questa Corte è da tempo orientata nel seguire un'impostazione declinata in una logica di effettività del diritto di difesa, essendosi in tal senso precisato (cfr. Sez. 3, n. 22261 del 09/12/2016, dep. 2017, Rv. 269982 e Sez. 6, n. 45457 del 29/09/2015, Rv. 265521) che la mancata traduzione della sentenza in una lingua nota all'imputato alloglotta non integra la nullità prevista dell'art. 178, comma primo, lett. c) cod. proc. pen., sotto il profilo della lesione recata alla effettiva partecipazione al giudizio e alla completa esplicazione del diritto di difesa, qualora sia stata proposta tempestiva impugnazione da parte del difensore e non siano stati allegati elementi specifici in ordine al pregiudizio derivante dalla omessa traduzione.

Dunque, al rilievo, in sé già decisivo e assorbente, circa l'inesistenza di un obbligo di lettura degli atti processuali all'imputato analfabeta, la cui tutela è pienamente assicurata dall'assistenza del suo difensore, deve aggiungersi che, in ogni caso, non è stato dedotto nella vicenda in esame alcun pregiudizio concreto ricollegabile in qualche modo alla peculiare condizione culturale dell'imputato.

2. Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso.

Sul punto, occorre premettere che il giudizio di colpevolezza dell'imputato è stato fondato su una pluralità di elementi probatori convergenti, tra cui ha assunto un ruolo di primo piano la denuncia di [REDACTED] la quale, il 29 settembre 2020, si recava presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale [REDACTED] dichiarando di essere stata vittima di violenza sessuale; ai Carabinieri, sollecitati dal medico di turno, la donna riferiva che, il giorno precedente, mentre versava in stato confusionale a causa dell'abuso di alcol, veniva avvicinata, nella frazione [REDACTED] da un ragazzo di nazionalità senegalese, che si era offerto di darle qualcosa da mangiare se l'avesse seguita presso il lido [REDACTED]

██████ dove egli lavorava. Dopo aver inizialmente rifiutato la proposta, la ██████ dopo circa un'ora, si recava al lido e si rifocillava; quindi, rimasta sola con il giovane senegalese, questi iniziava a baciarla e a palpeggiarla, al che ella tentava di fuggire, ma il suo interlocutore la inseguiva e, dopo averla bloccata, la afferrava con forza, inserendole le dita nella sua vagina e iniziando a muoverle. La donna quindi cercava di divincolarsi, ma veniva scaraventata a terra dall'uomo, il quale si tirava giù i pantaloni e tirava fuori il suo pene, cercando di penetrarla, e a quel punto la grida della denunciante attiravano due suoi amici, ██████ e ██████ i quali accorsero sul posto, liberandola dalla presa del suo aggressore, il quale veniva in seguito identificato in ██████. Questi veniva raggiunto da ordinanza di custodia cautelare in carcere in data 5 ottobre 2020, alla luce non solo delle dichiarazioni della ██████ rese nella immediatezza del fatto e convergenti con quelle di ██████ ma anche della certificazione medica attestante nella persona offesa lesioni (ecchimosi e arrossamenti nelle parti intime) compatibili con l'aggressione denunciata, oltre delle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza del lido, che avevano ripreso una parte della condotta, avendo cioè immortalato la denunciante intenta a divincolarsi dalla presa di ██████ che cercava di imporre la sua forza fisica. Ora, il quadro probatorio delineatosi a carico dell'imputato è stato ritenuto chiaro ed esaustivo sia dal Tribunale che dalla Corte di appello, la quale ha ritenuto infondate le doglianze difensive riferite esclusivamente a porre in cattiva luce la persona offesa, il cui racconto, oltre a essersi rivelato intrinsecamente credibile, aveva trovato una pluralità di riscontri di tipo dichiarativo e anche documentale, avuto riguardo non solo al referto del Pronto Soccorso, ma anche alle immagini delle telecamere di sorveglianza, dalla cui visione è emerso che la ██████ pur mostrandosi inizialmente disponibile alla ricerca di contatti fisici da parte del ricorrente, si è poi opposta quasi immediatamente e in maniera incontrovertibile all'approccio fisico dell'imputato, palesando il suo chiaro dissenso al compimento degli atti sessuali che ██████ aveva iniziato a imporre in maniera violenta. Alla luce di tali risultanze probatorie, adeguatamente scrutinate in ciascuna delle due conformi sentenze di merito, sono state ragionevolmente respinte, sia pure in maniera implicita, dalla Corte di appello le sollecitazioni probatorie difensive, in quanto mirate solo a screditare la persona offesa, la cui attendibilità è stata invece desunta dalla correlazione logica di tutte le fonti dimostrative raccolte. Il mancato accoglimento delle acquisizioni documentali proposte dalla difesa risulta dunque immune da ^{Ammissibile} ~~censura~~, dovendosi escludere che le stesse, riferite a vicende estranee ai fatti di causa, fossero in grado di incidere sulla solidità della ricostruzione recepita dai giudici di merito, dovendosi in tal senso richiamare la costante affermazione di questa Corte (Sez. 3, n. 9878 del 21/01/2020, Rv. 278670 e Sez. 4, n. 6783 del 23/01/2014, Rv. 259323), secondo cui, in tema di

ricorso per cassazione, deve ritenersi "decisiva", secondo la previsione dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., la prova che, confrontata con le argomentazioni contenute nella motivazione, si riveli tale che, ove esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia, ovvero quella che, non assunta o non valutata, vizia la sentenza intaccandone la struttura portante.

Di qui l'infondatezza della doglianza difensiva, rispetto alla quale, peraltro, non può sottacersi che il ricorso sconta palesi limiti di autosufficienza, non risultando allegati i documenti di cui la difesa aveva sollecitato l'acquisizione, documenti che in ogni caso, dalla stessa prospettazione difensiva, risultano non solo di dubbia provenienza, ma anche, come detto, di irrilevante spessore probatorio rispetto alla dinamica delle condotte oggetto delle imputazioni per cui si procede.

3. Venendo infine al terzo motivo, occorre evidenziare che, anche in punto di qualificazione giuridica del fatto, non si ravvisa alcuna criticità.


3.1. Ed invero, avuto riguardo alla scansione della vicenda prima riportata, deve osservarsi che il reato posto in essere dall'imputato è stato correttamente contestato e ritenuto consumato e non tentato, posto che [] nel corso della sua aggressione fisica, produttiva di ematomi, edemi ed ecchimosi, non solo ha costretto la [] a subire baci e palpeggiamenti nelle parti intime, ma ha anche inserito due dita nella sua vagina, il che, oltre a dissipare ogni dubbio circa la piena consumazione del reato, rende altresì ragionevole il mancato riconoscimento dell'attenuante della minore gravità del fatto, avendo sul punto la Corte di appello rimarcato non solo l'intensità del dolo, ma anche la notevole invasività degli atti sessuali compiuti, che hanno riguardato varie parti del corpo della vittima, nel contesto di un'azione prima subdola e poi chiaramente violenta. La mancata applicazione dell'attenuante ex art. 609 *bis* ultimo comma cod. pen., risulta quindi coerente con la costante interpretazione di questa Sezione (cfr. Sez. 3, n. 23913 del 14/05/2014, Rv. 259196), secondo cui, in tema di violenza sessuale, ai fini della configurabilità della circostanza per i casi di minore gravità, deve farsi riferimento a una valutazione globale del fatto, in cui assumono rilievo i mezzi, le modalità esecutive, il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e mentali di questa, le sue caratteristiche psicologiche in relazione all'età, così da potere ritenere che la libertà sessuale della persona offesa sia stata compressa in maniera non grave, e che il danno arrecato alla stessa anche in termini psichici sia stato significativamente contenuto, il che, nel caso di specie, è stato escluso con considerazioni razionali e pertinenti.

4. Alla stregua di tali considerazioni, il ricorso proposto nell'interesse di Sow deve essere pertanto rigettato, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.


P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 05/07/2022

Il Consigliere estensore



Il Presidente



In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003, in quanto imposto dalla legge.

Il Presidente

